

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da COVID-19.

BASE NORMATIVA

- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE** del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e s.m.i.
- **DECRETO ARTEA N. 63 del 28/06/2016 e successive modifiche ed integrazioni.** “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘DISPOSIZIONI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO’ - Versione 4.01” (Decreto ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019).
- **DPCM 11 MARZO 2020** recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
- **DPCM 22 MARZO 2020** recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
- **DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18.** Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd 'CURA ITALIA').
- **DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, n. 19.** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RIFERIMENTI PREGRESSI

- **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2016) 6011** del 22.9.2016 che autorizza per il 2016 il versamento di anticipi per i pagamenti concessi ai beneficiari nell'ambito di taluni regimi di aiuti per superficie in alcune zone d'Italia colpite da un terremoto.

RIFERIMENTI ATTUATIVI

- **CIRCOLARE APPLICATIVA ARTEA N. 09/2018** delle ‘Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento’ approvate con Decreto ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e ss.mm.ii. “VIDIMAZIONE E CONTENUTO DESCRITTIVO dei DOCUMENTI DI SPESA”.
- **AGEA - UFFICIO DIRETTORE – Nota Protocollo N.0021831 del 19/03/2020** ad oggetto ‘Stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19.Integrazione delle richieste alla Commissione UE con nota n. DIPEISR - Prot. n.0000781 del 28/02/2020’.

PREMESSA

1. Considerato che i recenti DPCM (11 marzo e 22 marzo), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, hanno adottato misure di sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali (ad eccezione di specifiche attività ritenute essenziali) ed hanno fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto

pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

2. Considerata la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale (DL 17 marzo 2020 n. 18 e DL 25 marzo 2020 n. 19).
3. Considerando che ai fini del pagamento delle operazioni connesse ad investimenti, vista l'attuale situazione di impossibilità all'esecuzione delle attività di controllo presso le aziende, (visita in situ), gli organismi pagatori hanno manifestato l'esigenza di autorizzare il pagamento dei saldi a favore dei beneficiari anche in carenza della visita sul luogo prevista dall'articolo 48 , comma 5 del Reg. n. 809/2014, fatta salva l'eventuale esecuzione, al termine del periodo emergenziale COVID-19, dei controlli non svolti. (AGEA - Nota Protocollo n. 21831 del 19/03/2020).
4. Avendo come riferimento il provvedimento normativo attuato dalla Commissione Europea nel 2016 a seguito del terremoto nell'Italia centrale (DECISIONE DI ESECUZIONE C 2016 6011 del 22.9.2016) che ha tenuto conto dell'emergenza della situazione ed ha permesso ai beneficiari dei contributi di continuare a rispettare i propri obblighi finanziari grazie ad una deroga di alcuni riferimenti normativi (nel caso specifico l'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. UE n. 1306/2013).
5. Ritenendo necessario, in attesa che vengano adottate straordinarie disposizioni normative comunitarie analoghe a quella del 2016, di prevedere specifiche misure organizzative funzionali all'attuazione delle "DISPOSIZIONI COMUNI per le Misure ad Investimento", nonché di sostegno al lavoro degli Uffici Regionali Territoriali ed alle imprese beneficiarie di contributi comunitari.

Prevedendo di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie tramite l'adozione di dettagliati criteri di esecuzione dei controlli amministrativi vertenti sui principi di ammissibilità e di priorità delle domande nonché sugli impegni e sugli altri obblighi stabiliti per le Misure in oggetto;

dando atto che le fasi di autorizzazione al pagamento da parte di questo Organismo Pagatore potranno avvenire solo nella pienezza e nella coerenza delle disposizioni normative in merito,

è adottata,

per tutti i pagamenti di Saldo per i quali alla data odierna non è stato svolto il controllo in situ e fino alla data indicata da successiva comunicazione, la seguente Circolare Applicativa.

ARTEA – Circolare applicativa 11/2020.**Emergenza EPIDEMIOLOGICA da COVID 19**

Il Capitolo 13 delle 'DISPOSIZIONI COMUNI' indica le modalità operative per l'istruttoria delle domande di pagamento del Saldo.

Le disposizioni istruttorie ivi riportate danno atto che:

"In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dal contratto per l'assegnazione dei contributi."

E concludono indicando che:

"Il responsabile dell'Ufficio competente all'istruttoria, provvede a sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario e ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi."

Per quanto riportato in premessa, si dà atto che, allo stato attuale non è possibile svolgere la visita sul luogo e si dispone che la definizione dell'elenco di liquidazione dei contributi spettanti e l'approvazione del relativo provvedimento dirigenziale **devono tenere conto che le operazioni di visita sul luogo non si sono svolte.**

Le note a margine dell'elenco di liquidazione ed il relativo provvedimento dirigenziale devono indicare che

"a causa dell'adozione nazionale delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono state svolte le operazioni di visita in luogo".

Il provvedimento dirigenziale deve inoltre indicare che **"le operazioni di visita in luogo saranno eventualmente svolte al termine del periodo emergenziale"**

Tutte le altre indicazioni in merito ai controlli amministrativi riportate nel Capitolo 13 delle 'DISPOSIZIONI COMUNI' **devono essere totalmente ottemperate.**

NOTA BENE

- A. La visita sul luogo non è, in ogni caso, obbligatoria nei casi di acquisto di macchinari o di attrezzature per un importo inferiore a 10.000 €, per i costi di certificazione di cui alla sottomisura 3.1. e per i progetti costituiti interamente da investimenti immateriali.

B. L'accertamento derivato dalla visita sul luogo e destinato a verificare:

- *la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto* > **sarà svolto** tramite valutazione della relazione tecnica;
- *l'avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi/lavori acquisiti o realizzati* > **sarà svolto** tramite la verifica del materiale fotografico a corredo della documentazione;
- *la corrispondenza degli investimenti alle spese oggetto della domanda* > **sarà svolto** tramite attenta valutazione delle causali di spesa riportate nella fatturazione e nei computi metrici;
- *il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto* > **sarà svolto** tramite il rilascio di apposita dichiarazione da parte del beneficiario come indicato nell'**allegato 1**;
- *il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal paragrafo 'Disposizioni in materia di informazione e pubblicità'* > **sarà svolto** tramite la verifica del materiale fotografico a corredo della documentazione.

C. Le disposizioni relative alla 'vidimazione delle fatture' contenute nella "CIRCOLARE APPLICATIVA ARTEA N. 09/2018" devono intendersi applicate nel momento in cui i documenti di spesa (con particolare riferimento alle fatture) siano documenti fiscalmente validi e contenenti l'indicazione del 'CUP artea' di riferimento¹.

¹ A tale riguardo si fa riferimento alle disposizioni indicate nella 'Circolare applicativa n. 9 Rev_01 del 26/11/2018', specificatamente alla necessità di accertare ed individuare inequivocabilmente, durante l'istruttoria della domanda di pagamento, il documento di spesa legato all'operazione. Tale condizione è ancor più necessaria nei casi in oggetto, in quanto viene verificato il file (verosimilmente .pdf) allegato alla domanda.

Per questa ragione e con particolare riferimento alla presenza di FATTURE ELETTRONICHE, si considera 'fiscalmente valido' (cioè una mera 'visualizzazione' dell'originale .xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI - Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate), il file della fattura contenente gli elementi fiscalmente necessari (numero, data, denominazione e CF/p.IVA emittente e ricevente, natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; importi), **in assenza** di qualsiasi indicazione, dicitura o filigrana che riporti di 'non esser valido ai fini fiscali'.

Nei casi dubbi, dove cioè il formato .pdf non dà certezza che sia una visualizzazione del file .xml, è la stessa Agenzia delle Entrate a consigliare di far dichiarare che trattasi di "copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI".

D. La sottoscrizione del verbale di sopralluogo da parte del beneficiario,

è sostituita

dalla redazione del verbale di sopralluogo da parte del tecnico istruttore ove viene indicato:

“Nelle more dell’adozione di una specifica disposizione normativa, l’istruttoria della domanda di pagamento è svolta e conclusa in base alla verifica documentale. La visita presso l’azienda non è stata effettuata a causa dell’emergenza epidemiologica ‘Covid 19’. Tale visita potrà avvenire al termine del periodo di emergenza, riservandosi, in tale sede di effettuare:

- **l’annullamento degli originali delle fatture o di altri documenti contabili;**
- **qualsiasi ulteriore verifica o richiesta di documentazione necessaria.”**

Tale verbale è inviato all’indirizzo PEC del beneficiario.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a Cognome e nome _____

nato/a a _____ il _____

Titolare/legale rappresentante dell'azienda _____

beneficiaria del contributo comunitario PSR relativo al PROGETTO CUP ARTEA _____

DICHIARA

(relativamente a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato)

Che gli investimenti oggetto del progetto sopraindicato sono funzionanti e funzionali all'indirizzo produttivo agricolo aziendale previsto ed indicato nella domanda di aiuto iniziale e conformi alle indicazioni presenti nel relativo contratto per l'assegnazione del contributo.

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

E' CONSAPEVOLE INOLTRE di poter essere oggetto di verifica aziendale successivamente all'erogazione del contributo per la conferma degli esiti istruttori.

Data _____

IL DICHIARANTE _____

NOTA: La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n.445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del dichiarante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per gli adempimenti amministrativi contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dell'attività istruttoria.